



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

COMUNICAZIONE N. 212

AI PRESIDENTI DEGLI OMCEO

AI PRESIDENTI DELLE CAO

Oggetto: Obbligo di pec per gli iscritti agli Albi.

Cari Presidenti,

in considerazione delle numerose richieste di Presidenti di Ordini pervenute a questa Federazione ed inerenti alla fattispecie indicata in oggetto, si ritiene opportuno trasmettere la nota (All. n. 1) inviata al Presidente della Federazione Nazionale Sanitari Pensionati e Vedove, Prof. Michele Poerio, in risposta alla sua richiesta (All. n. 2).

Resta, in ogni caso, confermato l'impegno della FNOMCeO di continuare a seguire in tutte le sedi istituzionali il problema sollevato, auspicando l'accoglimento delle nostre istanze.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE

Dott. Filippo Anelli

Firmato
digitalmente da

FILIPPO ANELLI

O =
FNOMCEO
C = IT

MF/AM

All. n. 2

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

PROF. MICHELE POERIO
PRESIDENTE FEDER.S.P.E.V.
federspevi@tiscali.it

Caro Poerio,

come è noto l'art. 37 del D.L. 16/07/2020, n. 76, come modificato dalla legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120 (Disposizioni per favorire l'utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra pubbliche amministrazioni, imprese e professionisti), modifica l'art. 16 del D.L. 29/11/2008, n. 185, prevedendo che: "7. I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi Ordini o Collegi il proprio domicilio digitale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n-ter del decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Gli Ordini e i Collegi pubblicano in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti e il relativo domicilio digitale. I revisori legali e le società di revisione legale iscritti nel registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, comunicano il proprio domicilio digitale al Ministero dell'economia e delle finanze o al soggetto incaricato della tenuta del registro.

7-bis. Il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all'albo o elenco di cui al comma 7 è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza commina la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio. L'omessa pubblicazione dell'elenco riservato previsto dal comma 7, il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma, ovvero la reiterata inadempienza dell'obbligo di comunicare all'indice di cui all'articolo 6-bis del decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82 l'elenco dei domicili digitali ed il loro aggiornamento a norma dell'articolo 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 marzo 2013, costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del Collegio o dell'Ordine inadempiente ad opera del Ministero vigilante sui medesimi".

La FNOMCeO fin da subito ha espresso, con nota trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, Prof. Giuseppe Conte, forti elementi di criticità in ordine alla novella legislativa e in particolare alla previsione dell'automatica applicazione di una sanzione senza alcuna possibilità di graduazione da parte degli Ordini territoriali.

Si rileva che a livello parlamentare è stato presentato un emendamento al disegno di legge n. 1925 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia) dichiarato improponibile il cui testo si riporta di seguito:

29.20

Cantù, Ferrero, Rivolta, Tosato, Faggi, Zuliani

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

«7-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, e tenuto conto dell'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-Cov-2, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 7-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, i medici di età superiore i 75 anni, non più titolari di partita IVA e che non esercitano più la professione ma ancora iscritti ai rispettivi Albi o Ordini, sono esentati dall'obbligo di comunicazione del proprio domicilio digitale di cui all'articolo 16 comma 7, del richiamato decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185».

Ciò detto, puoi star certo che questa Federazione nell'ambito della sua attività istituzionale è particolarmente sensibile a tale problematica.

Continueremo a seguire in tutte le sedi il problema sollevato, auspicando l'accoglimento delle nostre istanze.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE
Dott. Filippo Anelli

Firmato digitalmente da

**FILIPPO
ANELLI**

O = FNOMCEO
C = IT

MF



FEDER.S.P.E.V.
FEDERAZIONE NAZIONALE SANITARI PENSIONATI E VEDOVE
IL PRESIDENTE NAZIONALE

00192 Roma – Via Ezio 24 – Tel.: 063221087 – fax: 063224383

Sito Internet: www.federspev.it – e mail: federspev@tiscali.it

Prot. 12923

Roma, 17 Novembre 2020

Ill.mo Dottor

Filippo Anelli

Presidente FNOMCeO

Caro Anelli,

Gli Ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri stanno avvisando i loro iscritti sull'obbligo di legge di munirsi di Pec e di comunicazione del domicilio digitale.

Molti medici anziani ultraottantenni sono però, nell'attualità, ancora senza computer e non lo sanno far funzionare. Hanno smesso la professione, ma rimangono ancora iscritti all'Ordine per segno di appartenenza ad una categoria professionale cui hanno dedicato tutta la loro vita lavorativa.

Costringerli ad acquisire la Pec quale condizione per rimanere iscritti all'Ordine li costringerebbe alla cancellazione, vero e proprio vulnus professionale e morale alla loro coscienza di medici e del passato professionale come missione verso il prossimo bisognoso di cure e parole rassicuranti, triste riconoscenza per un loro passato di sacrifici.

Rappresentandoli in ambito nazionale come presidente della Feder.S.P.eV., associazione dei sanitari in pensione, chiedo un tempestivo intervento di modifica di tale norma di legge che esoneri nell'attualità (data di entrata in vigore della norma) da tale obbligo i medici ultraottantenni che, senza partita Iva, pur non esercitando più la professione rimangono iscritti all'Ordine professionale, perché senza computer e privi di esperienza digitale si trovano nella impossibilità di acquisire e gestire una Pec e sarebbero costretti a cancellarsi dall'Ordine professionale cui sono iscritti da moltissimi anni.

Sicuro della comprensione al problema e del provvedimento inerente, in attesa di un Vs intervento correttivo, invio distinti saluti.

Prof. Michele Perio

Michele Perio